

STATUTO

ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO DON LUIGI BRACCHI ONLUS

Indice

TITOLO I CRITERI ISPIRATORI, SCOPI E ATTIVITÀ	2
Art. 1 Criteri ispiratori	2
Art. 2 Scopi e Attività	2
TITOLO II SOCI, ORGANI SOCIALI	3
Art. 3 Soci Categorie e modalità di adesione	3
Art. 4 Cessazione dalla carica di Socio	3
Art. 5 Diritti e doveri dei Soci	4
Art. 6 Organi Sociali	4
Art. 7 Assemblea	4
Art. 8 Consiglio Direttivo	5
Art. 9 Presidente	6
Art. 10 Vice Presidente	7
Art. 11 Segretario	7
Art. 12 Tesoriere	7
Art. 13 Gratuità delle cariche	8
TITOLO III RISORSE ECONOMICHE	8
Art. 14 Patrimonio ed Entrate	8
Art. 15 Bilancio	8
TITOLO IV NORME FINALI	9
Art. 16 Modifiche dello Statuto	9
Art. 17 Scioglimento dell'Associazione	9
Art. 18 Clausola compromissoria	9
Art. 19 Foro competente	9
Art. 20 Rinvio	9

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

TITOLO I CRITERI ISPIRATORI, SCOPI E ATTIVITÀ

Art. 1 Criteri ispiratori

L'Associazione trae le proprie origini nella condivisione dei valori cristiani, che rappresentano una fonte comune di ispirazione per tutti i Soci, e nella condivisione dell'art.25 punto 1 della *Dichiarazione dei Diritti dell'Uomo*, qui di seguito trascritto:

"Ogni individuo ha il diritto ad un tenore di vita sufficiente a garantire la salute e il benessere proprio e della sua famiglia, con particolare riguardo all'alimentazione, al vestiario, all'abitazione, e alle cure mediche e ai servizi sociali necessari, ed ha diritto alla sicurezza in caso di disoccupazione, malattia, invalidità vedovanza, vecchiaia o in ogni altro caso di perdita dei mezzi di sussistenza per circostanze indipendenti dalla sua volontà".

Art. 2 Scopi e Attività

L'Associazione, senza fini di lucro, ispirandosi a i principi di cui all'art.1, persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale, quali, ad esempio, quelle di assistenza, sostegno ed integrazione di persone ovvero nuclei familiari svantaggiati, di nazionalità italiana e/o straniera. Per garantire la corrispondenza, delle attività svolte, ai valori cristiani, parte essenziale dei criteri ispiratori, di cui all'art.1 del presente Statuto, l'Associazione si doterà di un assistente spirituale, delegato da 1 Parroco di Verolanuova (BS), il quale potrà partecipare a tutte le attività dell'Associazione, comprese le riunioni dell'assemblea e del consiglio direttivo. Il suddetto delegato non avrà alcun potere di voto, ma esclusivamente la facoltà di esprimere il proprio parere.

Per il raggiungimento delle finalità prefissate, l'Associazione si propone, tra l'altro, di:

- realizzare accoglienza temporanea presso le strutture a disposizione dell'associazione di persone in stato di bisogno finalizzata alla ricerca di una sistemazione autonoma;
- intervenire con ogni mezzo disponibile, in collegamento con Enti pubblici e privati, per favorire l'integrazione di emarginati e disadattati, operando sempre nell'assoluto rispetto della dignità della persona;
- promuovere e sviluppare la cultura della solidarietà e di nuove forme di partecipazione ed integrazione sociale tra gli individui;
- promuovere, incoraggiare e sostenere il volontariato in ogni sua forma ed in tutti i campi in cui possa operare;
- elaborare, promuovere e diffondere contributi culturali, educativi e scientifici sul tema della solidarietà sociale e dei servizi sociali con particolare riferimento ai fenomeni della marginalità e del disagio sociale;
- organizzare tirocini, seminari, convegni, studi e ricerche collegandosi con le istituzioni culturali, scientifiche ed accademiche, diffondendone i relativi atti.
- svolgere attività di radiodiffusione sonora a carattere comunitario informativa ed intrattenimento, tramite gli strumenti che la tecnica propone, tra i quali la trasmissione radiotelevisiva, prevalentemente non a scopo di lucro, secondo quanto disciplinato dalle normative vigenti.

L'Associazione potrà effettuare qualsiasi atto ed operazione economica, mobiliare ed immobiliare, finanziaria e bancaria e potrà altresì promuovere e partecipare alla nascita ed al sostegno di altre associazioni od iniziative comunque aggreganti aventi scopi e finalità analoghe.

L'Associazione si avvale in modo determinante e prevalente delle prestazioni personali volontarie, dirette e gratuite dei propri Soci.

Si può avvalere di personale dipendente o delle prestazioni di lavoratori autonomi non Soci all'Associazione, esclusivamente nei limiti necessari per il regolare funzionamento dell'Associazione stessa, oppure concorrenti a qualificare o specializzare l'attività



svolta.

L'Associazione può svolgere attività commerciali e produttive marginali, nei modi e nei limiti previsti dalla normativa vigente.

TITOLO II SOCI, ORGANI SOCIALI

Art. 3 Soci Categorie e modalità di adesione

Possono associarsi tutti coloro che, senza distinzione alcuna di razza, sesso e religione, condividano i criteri ispiratori di cui all'articolo 1, abbiano interesse agli scopi dell'Associazione e vogliano e possano prestare in modo gratuito la propria attività ai fini di solidarietà sociale.

I Soci, aventi diritto a partecipare a tutte le attività dell'Associazione, si distinguono in:

Soci Fondatori: sono le persone fisiche che hanno promosso la nascita dell'Associazione e che hanno sottoscritto l'Atto Costitutivo.

Soci Ordinari: sono le persone fisiche che possano e vogliano contribuire al perseguimento degli scopi dell'Associazione e svolgano concreta azione per il successo della stessa.

Possono diventare Soci coloro che ne fanno richiesta e la cui domanda viene accolta nei modi e nei termini indicati nel presente Statuto.

L'ammissione alla qualità di Socio Ordinario, deliberata dal Consiglio Direttivo è subordinata alla presentazione di apposita domanda da parte degli interessati.

Nella domanda di adesione si deve dichiarare di accettare senza riserve lo Statuto, le deliberazioni dell'Assemblea dei soci e del Consiglio Direttivo.

L'iscrizione decorre dalla data di delibera del Consiglio Direttivo.

Nel caso in cui la domanda di ammissione alla qualità di Socio Ordinario venga respinta dal Consiglio Direttivo, l'aspirante Socio può ricorrere all'Assemblea proponendo difese, sia oralmente che per iscritto. Ove l'Assemblea non ritenga di revocare la delibera del Consiglio Direttivo, essa diviene pienamente esecutiva.

Il numero dei Soci è illimitato.

La qualità di Socio è a tempo indeterminato, fatta eccezione per il recesso o per le altre cause di cessazione stabilite dal presente Statuto o dalla legge.

Art. 4 Cessazione dalla carica di Socio

I Soci cessano di appartenere all'Associazione per:

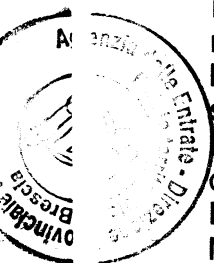
Morte

Recesso volontario: il Socio può recedere in qualunque momento dall'Associazione dandone preavviso tramite lettera raccomandata R.R. Il recesso ha effetto due mesi dopo la ricezione della raccomandata.

Perdita dei requisiti di ammissione o espulsione/esclusione per gravi motivi:

Qualora, successivamente all'adesione, il Socio perda, per qualunque motivo, alcuno dei requisiti necessari per far parte dell'Associazione, o ponga in essere un comportamento o un atto incompatibile con le finalità dell'Associazione, l'Assemblea può deliberarne l'esclusione. L'Assemblea, preso atto della perdita della qualità o del compimento dell'atto contrario ai principi ed agli scopi dell'Associazione o di qualunque altro grave motivo, delibera l'esclusione del Socio e gliene dà notizia a mezzo di lettera raccomandata R.R.. La delibera deve contenere l'indicazione dei motivi specifici per i quali è stata decisa l'esclusione.

Il Socio può replicare proponendo difese, sia oralmente che per iscritto, entro venti giorni dal ricevimento della delibera. Decorso tale termine o, in caso di difese, decorsi venti giorni dal ricevimento delle stesse, ove l'Associazione non ritenga di revocare la delibera, essa diviene esecutiva e il Socio cessa di far parte dell'Associazione.



Art. 5 Diritti e doveri dei Soci

Il comportamento dei Soci, tra di loro ed all'esterno dell'organizzazione, è animato da spirito di solidarietà ed attuato con correttezza e buona fede.

Ciascun Socio ha diritto di voto, senza regime preferenziale per categorie di Soci.

Il genitore o chi ne fa le veci, sottoscrive per conto del socio minorenni la domanda di adesione, rappresenta il minore a tutti gli effetti nei confronti dell'Associazione e ne risponde per tutte le obbligazioni.

I Soci hanno il diritto di:

partecipare alle Assemblee e di votare direttamente o per delega;

conoscere i programmi con i quali l'Associazione intende attuare gli scopi sociali;

partecipare alle attività promosse dall'Associazione.

Il tutto, nei modi e nei termini stabiliti previamente dal competente organo sociale.

I Soci sono obbligati a:

osservare le norme del presente Statuto e le deliberazioni adottate dagli organi sociali;

versare la quota sociale nella misura e nei termini stabiliti dal Consiglio Direttivo; svolgere le attività preventivamente concordate;

mantenere un comportamento conforme alle finalità dell'Associazione.

Le prestazioni fornite dai Soci sono a titolo gratuito e non possono essere retribuite neppure dal beneficiario. Ai Soci possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, secondo opportuni parametri validi per tutti i Soci preventivamente stabiliti dal Consiglio Direttivo e approvati dall'Assemblea.

Le attività dei Soci sono incompatibili con qualsiasi forma di lavoro subordinato e autonomo e con ogni altro rapporto di contenuto patrimoniale con l'Associazione.

Art. 6 Organi Sociali

Sono organi dell'Associazione:

L'Assemblea dei Soci,

Il Consiglio Direttivo,

il Presidente,

il Vice Presidente.

Gli organi sociali durano in carica tre anni e possono essere riconfermati.

Art. 7 Assemblea

L'Assemblea è costituita da tutti i Soci dell'Associazione.

L'Assemblea è convocata dal Consiglio Direttivo ed è di regola presieduta dal Presidente dell'Associazione.

La convocazione è fatta in via ordinaria almeno una volta all'anno e comunque ogni qualvolta si renda necessaria per le esigenze dell'Associazione.

La convocazione può avvenire anche per richiesta di almeno due componenti del Consiglio Direttivo o di un decimo dei Soci: in tal caso, l'avviso di convocazione deve essere reso noto entro quindici giorni dal ricevimento della richiesta e l'Assemblea deve essere tenuta entro 30 giorni dalla convocazione.

L'Assemblea ordinaria viene convocata per:

- l'approvazione del programma generale e del preventivo economico per l'anno successivo;



- l'approvazione della relazione di attività e del rendiconto economico (Bilancio Consuntivo) dell'anno precedente;
- l'esame delle questioni sollevate dai richiedenti o proposte dal Consiglio Direttivo

Altri compiti dell'Assemblea ordinaria sono:

- eleggere i componenti del Consiglio Direttivo;
- fissare l'ammontare della quota associativa annua;
- esprimersi in merito alla reiezione di domande di ammissione alla qualità di Socio Ordinario;
- deliberare in merito all'esclusione di Soci;
- approvare gli indirizzi ed il programma delle attività proposte dal Consiglio Direttivo; ratificare i provvedimenti di competenza dell'Assemblea adottati dal Consiglio Direttivo per motivi di urgenza;
- approvare eventuali Regolamenti redatti dal Consiglio Direttivo d'ogni Assemblea deve essere redatto il verbale da scrivere nel registro delle assemblee dei Soci.

Le decisioni dell'Assemblea sono obbligatorie per tutti i Soci.

L'Assemblea Straordinaria

viene convocata per la discussione delle proposte di modifica dello Statuto o di scioglimento e liquidazione dell'Associazione o per atti che eccedano le competenze dell'Assemblea ordinaria.

Modalità di convocazione

L'avviso di convocazione è inviato individualmente ai Soci almeno quindici giorni prima della data stabilita; è anche reso pubblico nella sede sociale e deve contenere l'ordine del giorno. L'avviso può essere dato con qualunque mezzo scritto idoneo, ma in caso di contestazione, l'Associazione deve dare prova dell'avvenuto ricevimento dello stesso.

L'Assemblea può deliberare la regolamentazione di diverse modalità di convocazione nel caso che il numero dei Soci diventasse particolarmente elevato o comunque tale da rendere difficoltosa l'individuazione di una sede adatta.

Quorum costitutivi

L'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita, in prima convocazione, con la presenza della metà più uno dei Soci, in proprio o per delega.

In seconda convocazione è regolarmente costituita con la presenza di almeno un terzo dei Soci, in proprio o per delega.

L'Assemblea Straordinaria è regolarmente costituita con la presenza di almeno due terzi dei Soci, sia in prima che in seconda convocazione.

La seconda convocazione può aver luogo nello stesso giorno della prima.

Quorum deliberativi

Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria sono adottate a maggioranza semplice dei presenti.

In ragione della criticità delle materie in essa trattate, le deliberazioni dell'Assemblea Straordinaria sono adottate con il voto di almeno quattro quinti dei presenti.

Ciascun Socio non può essere portatore di più di tre deleghe di altri Soci

Art. 8 Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è eletto dall'Assemblea dei Soci ed è composto da un minimo di tre ad un massimo di undici componenti. Resta in carica tre anni e i suoi componenti possono essere rieletti. Essi decadono qualora sono assenti ingiustificati per tre riunioni consecutive.



Il Consiglio Direttivo nella sua prima riunione nomina tra i propri componenti il Presidente ed un Vice Presidente, un Segretario e un Tesoriere.

Il Consiglio Direttivo si riunisce, su convocazione del Presidente, almeno una volta ogni sei mesi e quando ne faccia richiesta almeno un terzo dei componenti.

Alle riunioni possono essere invitati a partecipare esperti esterni con funzioni di consulenza non vincolante.

Quorum costitutivo

Le riunioni del Consiglio Direttivo sono valide quando è presente la maggioranza dei suoi componenti eletti, anche per delega. Ogni consigliere, tuttavia, non può portare più di due deleghe per riunione.

Quorum deliberativo

Di regola, il Consiglio Direttivo delibera a maggioranza semplice dei presenti.

Di ogni riunione deve essere redatto il verbale da inserire nel registro delle riunioni del Consiglio Direttivo.

Compete al Consiglio Direttivo:

- compiere tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione;
- fissare le norme per il funzionamento dell'Associazione, anche formando un regolamento;
- redigere il bilancio preventivo e sottoporlo all'approvazione dell'Assemblea, da solo, o unitamente al bilancio consuntivo dell'anno precedente;
- redigere il bilancio consuntivo dell'anno precedente che dovrà essere approvato dall'Assemblea;
- redigere gli eventuali regolamenti e successivamente sottoporli all'approvazione dell'Assemblea;
- determinare il programma di lavoro in base alle linee di indirizzo contenute nel programma generale approvato dall'Assemblea, promuovendo e coordinando l'attività e autorizzando la spesa;
- eleggere il Presidente e il Vice Presidente; nominare il Segretario;
- nominare il Tesoriere (le cariche di tesoriere e segretario sono cumulabili);
- accogliere o respingere le domande degli aspiranti Soci;
- proporre all'Assemblea di deliberare in merito all'esclusione di Soci;
- ratificare, nella prima seduta successiva, i provvedimenti di competenza del Consiglio adottati dal Presidente per motivi di necessità e di urgenza;
- assumere il personale strettamente necessario per la continuità della gestione non assicurata dai Soci e comunque nei limiti consentiti dalle disponibilità previste dal bilancio.

Il Consiglio Direttivo può delegare al Presidente o al Vice Presidente l'ordinaria amministrazione.

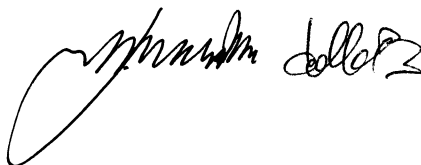
In caso di dimissioni, rinuncia, decadenza o decesso di un componente del Consiglio Direttivo, l'Assemblea, convocata secondo le previsioni statutarie, provvederà alla tempestiva elezione del nuovo componente che rimarrà in carica fino alla naturale decadenza del Consiglio Direttivo in carica.

Art. 9 Presidente

Il Presidente è eletto dal Consiglio Direttivo tra i componenti a maggioranza dei voti.

Il Presidente:

- dà esecuzione alle delibere del consiglio direttivo;
- ha la rappresentanza legale dell'Associazione nei confronti di terzi ed in giudizio;
- è autorizzato ad eseguire incassi e accettazione di donazioni di ogni natura a qualsiasi



titolo da Pubbliche Amministrazioni, da Enti e da Privati, rilasciandone liberatorie quietanze;

- ha la facoltà di demandare al Segretario;
- ha la facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti attive e passive riguardanti l'Associazione davanti a qualsiasi Autorità Giudiziaria e Amministrativa;
- presiede le riunioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo;
- in caso di necessità e di urgenza, assume i provvedimenti di competenza del Consiglio Direttivo, sottoponendoli a ratifica nella prima riunione successiva.

Art. 10 Vice Presidente

Il Vice Presidente coadiuva il Presidente nelle sue funzioni principali ed esplica i compiti di carattere tecnico e operativo affidatigli dal Presidente.

In caso di assenza, di impedimento o di cessazione del Presidente le relative funzioni sono svolte dal Vice Presidente, a valere su specifica delega del Presidente ovvero su specifica delibera del Consiglio Direttivo.

Art. 11 Segretario

Il segretario coadiuva il Presidente ed esplica i compiti di carattere tecnico e operativo affidatigli dal Presidente.

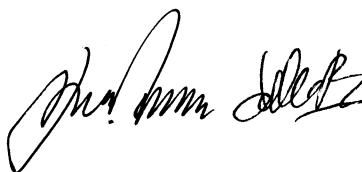
A titolo esemplificativo:

- provvede al disbrigo delle operazioni necessarie nei rapporti pratici con i fruitori delle attività dell'associazione;
- provvede al disbrigo delle pratiche con le istituzioni richieste nell'ambito delle finalità dell'associazione;
- provvede alla tenuta ed all'aggiornamento del registro Soci; provvede al disbrigo della corrispondenza;
- esegue quanto descritto nell'art. 7 e nell' art. 8 per la regolare convocazione delle assemblee e dei Consigli Direttivi;
- partecipa alle riunioni dell'Assemblea dei soci ed del consiglio direttivo ed è responsabile della redazione dei verbali delle riunioni stesse;
- predispone il materiale e la documentazione necessaria all'attività degli organi collegiali;
- alla tenuta del libro Soci e del registro delle associazioni.

Art. 12 Tesoriere

Il tesoriere coadiuva il Presidente ed ha i seguenti compiti:

- predispone lo schema del progetto di bilancio preventivo che sottopone al Consiglio Direttivo entro il mese di dicembre di ogni anno;
 - predispone la bozza del bilancio consuntivo che sottopone al Consiglio direttivo per essere approvato dall'Assemblea entro il mese di aprile di ogni anno;
 - provvede alla tenuta dei registri e della contabilità dell'Associazione nonché alla conservazione della documentazione relativa, con indicazione nominativa dei soggetti eroganti;
 - provvede autonomamente, in esecuzione ed in conformità alle delibere dei competenti organi sociali o di ordini del Presidente, alla riscossione delle entrate e al pagamento delle spese; partecipa alle riunioni dell'Assemblea dei soci e del Consiglio Direttivo.
- Ha accesso ai conti correnti bancari dell'Associazione (con firma sul conto) anche disgiuntamente dal Presidente.



Art. 13 Gratuità delle cariche.

Le cariche sociali sono gratuite, fatto salvo il diritto al rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate, nell'interesse dell'Associazione.

TITOLO III RISORSE ECONOMICHE

Art. 14 Patrimonio ed Entrate

Il patrimonio dell'Associazione è costituito da:

- beni mobili e immobili in essere che o diverranno di proprietà dell'Associazione;
- eventuali fondi di riserva;
- eventuali erogazioni, donazioni e lasciti destinati ad incremento del patrimonio.

Le entrate dell'Associazione sono costituite da:

- quote sociali nella misura determinata, di anno in anno, dal Consiglio Direttivo; contributi dei Soci per le spese relative alle finalità istituzionali dell'Associazione; contributi di privati;
- contributi dello Stato, di Enti e di Istituzioni pubbliche finalizzati esclusivamente al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti;
- contributi di organismi internazionali;
- donazioni e lasciti del patrimonio testamentari non vincolati all'incremento del patrimonio;
- rimborsi derivanti da convenzioni;
- rendite di beni mobili o immobili pervenuti all'Associazione a qualunque titolo;
- entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali, nei modi e nei limiti previsti dalla normativa vigente;
- fondi pervenuti da raccolte pubbliche effettuate occasionalmente, anche mediante offerta di beni di modico valore.

I fondi sono depositati presso gli Istituti di Credito stabiliti dal Consiglio Direttivo.

Ogni operazione finanziaria è disposta con firme disgiunte del Presidente, del Vice Presidente (in caso di delega del Presidente o di delibera del Consiglio Direttivo) oppure del Tesoriere.

Il Socio che per qualunque causa cessa di far parte dell'Associazione non ha diritto alla restituzione delle quote sociali né di eventuali contributi versati.

Art. 15 Bilancio

Ogni anno devono essere redatti, a cura del Consiglio Direttivo, i bilanci preventivo e consuntivo da sottoporre entro sei mesi dalla chiusura dell'esercizio all'approvazione dell'Assemblea dei soci che deciderà a maggioranza di voti.

L'esercizio coincide con l'anno solare.

Gli utili o gli avanzi di gestione devono essere impiegati per la realizzazione delle attività di cui all' art.2.

È vietata la distribuzione ai Soci in qualsiasi forma, anche indiretta, di utili e avanzi di gestione nonché di fondi, riserve o capitale sia durante la vita dell'Associazione sia dopo l'estinzione della stessa.

TITOLO IV NORME FINALI

Art. 16 Modifiche dello Statuto

Le proposte di modifica allo Statuto possono essere presentate all'Assemblea Straordinaria, da uno degli Organi Sociali e/o da almeno un quinto dei Soci.

Art. 17 Scioglimento dell'Associazione

Lo scioglimento dell'Associazione può essere proposto dal Consiglio Direttivo e approvato, con il voto favorevole di almeno quattro quinti dei presenti, dall'Assemblea Straordinaria dei soci convocata con specifico ordine.

I beni che residuano dopo l'esaurimento della liquidazione sono devoluti ad altre organizzazioni di volontariato operanti in identico o analogo settore, secondo le indicazioni dell'Assemblea che nomina il liquidatore e comunque secondo il disposto dell'art.5, comma 4 della legge 266/91, salvo diversa destinazione imposta dalla legge. In nessun caso possono essere distribuiti beni, utili e riserve agli aderenti.

Art. 18 Clausola compromissoria

In caso di controversia su quanto stabilito nel presente statuto e in particolare, a titolo esemplificativo, in caso di controversia sulle quote sociali o sull'esclusione o mancata ammissione di un Socio, il giudizio sarà devoluto ad un arbitro unico individuato nella persona del Parroco di Verolanuova.

L'arbitro deciderà con rito irrituale e secondo equità.

Art. 19 Foro competente.

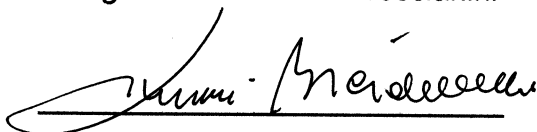
Salva l'applicazione dell'art.18, per le liti che dovessero insorgere tra i Soci o tra alcuni Soci e l'Associazione, in esecuzione o interpretazione del presente contratto, su materia non devolvibile agli arbitri, è territorialmente competente il foro di Brescia.

Art. 20 Rinvio

Per quanto non espressamente riportato in questo Statuto si fa riferimento al Codice Civile e alle altre norme di legge vigenti, in particolare alle norme in materia di volontariato e di Associazioni senza fini di lucro

Verolanuova 24 maggio 2025

Il Segretario Giovanni Brescianini



Il Presidente Mario Bonomi



AGENZIA DELLE ENTRATE
Direzione Provinciale di Brescia
Ufficio Territoriale di Brescia

Registrato il 26/05/2025

al N. 1421 Serie 3

versati € ATTO ESENTE

per IL DIRETTORE